

Cliente:
FRANCIGENA S.R.L.
SOCIO UNICO COMUNE DI
VITERBO
VIA SAN BIELE0 22
01100 VITERBO VT

Offerta a:
Impianto: 20035290
VALLE FAUL SNC
01100 VITERBO VT

Persona di contatto:
IOVANNONE VALERIO

Offerta di Riparazione 149409057

Componenti / Tipo di Riparazione

Quantità

Importo

Prestazione per la riparazione

A seguito di fenomeno elettrico avverso, si rendono necessarie le seguenti lavorazioni:

- Fornitura e posa in opera di un nuovo alimentatore con schede seriali per il sistema di evacuazione automatica
- Programmazione e prove del funzionamento
- Sostituzione di un teleruttore di potenza con rispettiva reciproca
- Collegamenti e prove del funzionamento

Comprensiva di manodopera tecnico specializzato

Totale esclusa IVA	€	5.810,94
Totale 0,00 % IVA	€	0,00
Totale inclusa 0,00 % IVA:	€	5.810,94

Esecuzione prevista:	Entro 6 settimane
Garanzia:	Come da nostre Condizioni Generali di Vendita
Condizioni di pagamento:	B.B.-R.D: a 30 gg data fattura
Modalità di fatturazione:	50% all'ordine - 50% ad ultimazione lavoro
Validità dell'offerta:	14.07.2024
Oneri per la Sicurezza	2% del prezzo netto sopra esposto

Città _____

Data _____

Cliente

Timbro e Firma per accettazione

Francigena S.r.l.
Socio unico - Comune di Viterbo
Società unipersonale soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
Sede legale e Operativa:
Via San Biele, 22 - 01100 VITERBO
N. Reg. Impr. VT/C.F./P.IVA: 01733690562
REA N° VT-124908

Codice Fiscale _____

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE

1. NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le parti sono d'accordo per vendere e rispettivamente comprare tutte le opere ed i materiali, così come descritti nell'ordine dato dall'Acquirente "Consumatore" o "Professionista".

Sono esplicitamente esclusi opere e materiali non espressamente indicati, il contratto si perfeziona solo con l'accettazione dello stesso da parte della Schindler S.p.A.

1.2 Ai fini delle presenti condizioni generali, per Acquirenti "Consumatori", si intendono le persone singole o in condominio che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale o professionale eventualmente svolta. Per Acquirenti "Professionisti", si intendono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e loro intermediari.

2. DECORRENZA DEL TERMINE DI APPRONTAMENTO

Il termine di approntamento dei materiali decorre dalla data di conferma d'ordine da parte della ditta Venditrice, sempre che l'ordine stesso sia perfezionato e completo di tutti i particolari tecnici ed estetici. Il termine di approntamento è espresso in giorni lavorativi, con l'esclusione dei giorni festivi e ferie annuali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore (quali ad esempio note ed accertate difficoltà di approvvigionamento materiali, scioperi, serrate, ritardi dei trasporti, etc.) che prorogano automaticamente il termine di approntamento. Qualora, nel corso della fornitura, si rendessero necessari lavori non previsti, essi saranno oggetto di specifico accordo.

3. CUSTODIA DEI MATERIALI

L'Acquirente è responsabile del ricevimento dei materiali, dello scarico e della loro custodia in loco durante tutta la durata dell'intervento.

4. ONERI E FORNITURE A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Sono escluse dalla fornitura, e quindi da provvedersi a cura e spese dell'Acquirente, qualsiasi opera muraria, di fabbro, di tinteggiatura, di pulizia che si rendessero necessarie in conseguenza dei lavori previsti.

5. POSA IN OPERA

La fornitura verrà espletata durante il normale orario di lavoro; l'eventuale esecuzione al di fuori dello stesso sarà assoggettata alle maggiorazioni derivanti dall'incremento del costo della mano d'opera per straordinari, festivi, notturni, etc.

6. COLLAUDI

La domanda per ottenere l'eventuale verifica straordinaria da parte dell'Ente Ispettivo e gli oneri ad essa relativi sono a carico dell'Acquirente. L'intervento si intende comunque ultimato quando l'impianto è pronto per il funzionamento.

7. PAGAMENTI

7.1 I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze contrattualmente previste. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di 5 unità. Il mancato o ritardato pagamento comporterà il diritto del Venditore di sospendere l'approntamento dei materiali e/o l'esecuzione di tutti i lavori ordinati dall'Acquirente.

7.2 Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Acquirente-Professionista, le rate rimosse verranno trattenute a fronte degli oneri sostenuti, fermo restando ogni ulteriore diritto per eventuali maggiori danni. Ai sensi degli art. 2 e 3 del D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola 7.2 trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti-Consumatori.

7A. OPZIONE DI PAGAMENTO CON SCONTO IN FATTURA

Il Venditore si rende disponibile ad applicare al Compratore il cd "sconto in fattura", previa verifica degli adempimenti amministrativi e fiscali.

Ai sensi dell'art. 121, DL n. 34/2020 a fronte di determinati interventi regolati dall'art. 16-bis, comma 1, lettera a) e b), TUIR, il Compratore può optare per uno sconto sul corrispettivo, corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

Il Compratore si impegna quindi a compiere entro le scadenze previste tutti gli atti e gli adempimenti necessari e/o opportuni per l'applicazione dello sconto in fattura. In particolare, il Compratore si impegna a consegnare al Venditore entro il termine essenziale di 60 giorni decorrenti dall'accettazione dell'offerta, tutti i documenti necessari per l'evasione della pratica di sconto in fattura. In mancanza di consegna della predetta documentazione entro il termine essenziale sopra indicato, il Compratore prende atto e accetta che lo sconto in fattura non sarà applicato e si impegna a pagare al Venditore il 100% del corrispettivo.

Il Venditore non eseguirà alcuna attività fino al pagamento della quota in capo al cliente pari allo sconto previsto nella presente Lettera d'Ordine

8. VARIABILITÀ PREZZI

8.1 I prezzi si intendono fissi ed invariabili entro i termini contrattuali di consegna, con un massimo di 12 mesi dalla data del contratto. Oltre tale termine i prezzi potranno essere adeguati sulla base dell'indice ufficiale dell'inflazione (ISTAT).

8.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti o omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione dei dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti).

In aggiunta a quanto sopra, il Venditore è sin d'ora esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nelle consegne dei Prodotti generati da eventi legati all'approvvigionamento di componenti sul mercato. Pertanto, il Venditore non potrà essere considerato in alcun modo responsabile qualora eventuali ritardi legati a problematiche di approvvigionamento di componenti sui mercati internazionali (es. componenti elettrici ed elettronici, componenti tecnologici, ecc.) comportassero ritardi nella consegna dei Prodotti e, nel caso di tali eccezionali eventi, il Venditore potrà applicare eventuali aumenti di prezzo che il Venditore stesso dovesse sopportare per l'approvvigionamento dei suddetti componenti.

9. GARANZIA

9.1 Il Venditore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel caso in cui questo sia stato da esso effettuato) si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Compratore, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati dal Venditore, da manomissioni eseguite dal Compratore o da terzi, e sempre che le eventuali variazioni di tensione nella linea di alimentazione dell'impianto, all'arrivo all'interruttore del locale del macchinario o del quadro di manovra non superino in più o in meno il 5% del valore nominale. Qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate, il Venditore non assume alcuna garanzia se il montaggio non viene da esso eseguito.

9.2 Se non diversamente specificato, per gli Acquirenti-Professionisti, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di fornitura dei materiali e componenti e cessa allo scadere del termine anche se l'impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in servizio. Per gli Acquirenti-Consumatori, il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di fornitura dei materiali e componenti e cessa allo scadere del termine anche se l'impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in servizio.

15/04/2024

Per le parti che il Venditore ha acquistato presso fornitori terzi varranno, nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, le garanzie date al Venditore da tali fornitori.

9.3 Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno effettuate, a scelta del Venditore, presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure sul posto. Per i lavori da eseguirsi sul posto il Compratore deve fornire, a sua cura e spese, al personale del Venditore i mezzi ed il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro, falegname, ecc. Le parti sostituite restano di proprietà del Venditore e dovranno essere restituite dal Compratore franco di ogni spesa. E' inteso che l'intervento in garanzia da parte del Venditore è subordinato all'osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Compratore.

9.4 Il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità dei materiali e componenti, unicamente alla riparazione degli stessi e/o alla sostituzione delle parti difettose, alle condizioni stabilite nel presente articolo. E' inteso che l'obbligo suddetto è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei materiali e componenti), ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei materiali e componenti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell'impianto, per sinistri, ecc.). Ai sensi degli art. 2 e 3 del D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti Consumatori.

9.5* Ogni responsabilità civile per danni derivanti a terzi che non dipenda da dolo o colpa grave del Venditore, sia durante l'installazione dell'impianto che successivamente alla consegna dell'impianto, sarà a carico del Compratore, il quale si impegna a tenere il Venditore indenne da qualsiasi pretesa al riguardo. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti -Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti -Consumatori.

10. RISERVATO DOMINIO

Resta espressamente convenuto che i materiali rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore sino a totale pagamento, da parte dell'Acquirente, del prezzo pattuito.

11. DANNI DA INADEMPIMENTO*

In caso di mancato o ritardato adempimento da parte della Venditrice, la stessa potrà riconoscere all'Acquirente una penale dello 0,5% per ogni settimana di ritardo, con un massimo del 5% dell'importo netto della fornitura. Detta penale costituirà il massimo compenso che, a titolo convenzionale, l'Acquirente potrà richiedere alla Venditrice, con esclusione di ogni e qualsiasi risarcimento di danni conseguenti, direttamente o indirettamente, dal mancato o ritardato adempimento. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del Consumo*), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti degli Acquirenti-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi degli Acquirenti Consumatori.

12. LEGGE REGOLATRICE - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, fatto salvo il Foro esclusivo del Consumatore, e fatta salva la facoltà del Venditore di adire il Foro dell'Acquirente-Professionista.

13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 136/2010) Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., Schindler si impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" sia nei rapporti economici con il Cliente che con gli eventuali subappaltatori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni può comportare la risoluzione del presente contratto oltre alle altre sanzioni previste.

14. INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (LEGGE 196/2003 ART. 10)

Con la presente informiamo che:

- Schindler S.p.A. tratterà i dati personali acquisiti, nel rispetto della presente normativa, per finalità commerciali, promozionali, gestionali e statistiche.
- Il mancato conferimento dei dati, renderà impossibile il perfezionamento del presente rapporto contrattuale e comporterà la rinuncia a ricevere proposte commerciali ed informazioni su prodotti ed impianti della nostra Società.
- I dati acquisiti verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici, comunque idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza.
- Potete esercitare i diritti di cui all'art. 13 della presente legge, in particolare il diritto d'opposizione di cui al punto e.
- I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono alla nostra Società servizi specifici di elaborazione dati, o svolgono attività commerciali o di consulenza, nonché da persone fisiche o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Schindler S.p.A., con sede in Concorezzo, Via Monza 1. Si autorizza Schindler S.p.A. al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.

IL COMMITTENTE
Francigena S.r.l.
 Timbro e firma leggibile
 Socio unico - Comune di Viterbo
 Società unipersonale soggetta ad attività
 di direzione e coordinamento
 Sede legale e Operativa:
 Via San Bielle, 22 - 01100 VITERBO
 N. Reg. Impr. VT/C.F./P.IVA: 01733690562
 REA N° VT-124908

Per conferma di presa visione e per specifica accettazione, a norma degli Art. 1341-1342 C.C., delle clausole.

1. Natura ed oggetto del contratto 2. Decorrenza del termine di approntamento. - 3. Custodia dei materiali. - 4. Oneri e forniture a carico dell'acquirente. 7. Pagamenti. -8. Variabilità prezzi. -9. Garanzia. - 10. Riservato dominio. - 11. Penali. -12. Legge regolatrice - Foro competente.-13. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) - 14. Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 196/2003 Art. 10)

IL COMMITTENTE
 Timbro e firma leggibile
Francigena S.r.l.
 Socio unico - Comune di Viterbo
 Società unipersonale soggetta ad attività
 di direzione e coordinamento
 Sede legale e Operativa:
 Via San Bielle, 22 - 01100 VITERBO
 N. Reg. Impr. VT/C.F./P.IVA: 01733690562
 REA N° VT-124908